

CONVENZIONE TRA INPS E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE/ORGANIZZAZIONE SINDACALE SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI PER LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI PENSIONATI AI FINI DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PREVISTE DALL'ART. 23 DEL D.P.R. 1973 N. 600.

ISTRUZIONI TECNICHE E PRECISAZIONI

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei singoli associati il testo della convenzione sottoscritta con l'INPS per l'acquisizione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni d'imposta e le relative istruzioni tecniche.

I singoli soggetti abilitati, che intendono avvalersi della suddetta convenzione, dovranno sottoscrivere un impegno di adesione nonché le seguenti istruzioni tecniche con le relative precisazioni fornite ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione.

- L'Associazione/ il Soggetto Abilitato trasmette telematicamente all'INPS le informazioni relative a quanto attestato nella dichiarazione e nella relativa documentazione ricevute.
- Le procedure informatiche di supporto per l'invio telematico vengono rilasciate dall'INPS alle Associazioni / soggetti abilitati che comunicano in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel) all'indirizzo di posta elettronica della Direzione Centrale Tecnologia Informatica - Ufficio centrale per la sicurezza dei sistemi e la tutela dei dati sicurezza.card@inps.it, per i soggetti da abilitare, i seguenti dati:
 - Nome e cognome;
 - codice fiscale o partita iva (completo della estensione -xxx) del certificato digitale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);
 - "Common Name" (CN) del certificato con il quale si intende effettuare l'accesso;
 - "Autorità di Certificazione" (CA) che ha emesso il certificato predetto.
 - Il Soggetto Abilitato potrà utilizzare, per la firma e compressione del file delle dichiarazioni acquisite e per la successiva trasmissione all'Istituto, oltre che il certificato Entratel, anche altri certificati rilasciati dalle Autorità di Certificazione previste nella convenzione.

? Si ricorda che l'identificazione non viene effettuata utilizzando le chiavi di firma, bensì utilizzando la seconda chiave abilitata a questo servizio. Pertanto, soprattutto in caso di intervenuto rinnovo del certificato, qualora tale chiave

non fosse abilitata, il Soggetto Abilitato dovrà farne esplicita richiesta al Certificatore che gli ha rilasciato la carta. In mancanza, non essendo verificabile la reale esistenza del certificato, non sarà possibile inserirlo nella lista dei certificati abilitati, per cui sarà utilizzabile il solo certificato Entratel. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui sopra, l'INPS non procederà al rilascio dell'abilitazione alla trasmissione telematica. Il foglio elettronico allegato contenente i dati dovrà essere firmato digitalmente dall'Associazione/soggetto abilitato mittente.

? L'Associazione / il soggetto abilitato potrà adottare, a sua libera scelta, il software predisposto dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'INPS sia in fase di stesura iniziale che in caso di modifica delle procedure.

- L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione delle detrazioni d'imposta nonché la modulistica necessaria ed i tracciati record, di cui sarà data comunicazione tempestiva ai soggetti autorizzati.
L'INPS indica, nel modello predisposto, le informazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
- L'Associazione / il soggetto abilitato come previsto dall'art. 5 della convenzione, dovrà conservare copia informatica della dichiarazione per un periodo non inferiore 10 anni. In alternativa alla conservazione digitale, i CAF dovranno comunque effettuare la conservazione in forma cartacea per un periodo di dieci anni.
L'Associazione / il soggetto abilitato è tenuta ad osservare nei confronti dei dichiaranti quanto disposto dall'art.13 del Dlgs 196/03. La conservazione della documentazione di supporto alla dichiarazione avverrà a cura del dichiarante.
- L'Associazione nazionale/ il soggetto abilitato mediante la consultazione dei dati riepilogativi che saranno messi a disposizione sul sito internet dell'Istituto, fatturerà le dichiarazioni trasmesse e riscontrate dall'INPS. I pagamenti saranno effettuati dall'INPS entro 90 giorni dalla presentazione della fatturazione e del DURC.
Qualora il dichiarante si rivolga a Associazioni/ soggetti abilitati diversi per rilasciare la medesima dichiarazione, l'INPS liquiderà il compenso al soggetto che per primo ha effettuato la trasmissione dei dati.
Le eventuali dichiarazioni scartate dalle procedure di verifica e controllo potranno essere fatturate non appena rese conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS che sarà opportunamente messo a disposizione dei soggetti autorizzati.
- L'INPS si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, la data di chiusura della trasmissione delle dichiarazioni reddituali.

- Il compenso a carico dell'INPS di cui all'art. 7 della convenzione sarà maggiorato a titolo di I.V.A. dovuta sul compenso stesso.
- La convenzione tra l'INPS e Associazioni / i soggetti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni delle detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art.1 lett. B tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26/4/1986 n.31, è oggetto di registrazione solo in caso d'uso.
- Le Associazioni nazionali / i soggetti abilitati in caso di richiesta da parte dell'INPS dovranno fare pervenire entro 30 giorni copia del modello di dichiarazione per le detrazioni d'imposta firmato e della documentazione. In caso di dichiarazione errata non sarà erogato il relativo compenso.
- Considerata la validità biennale della convenzione, l'INPS si riserva di modificare per il 2009, le istruzioni tecniche e precisazioni, al fine di adeguare l'erogazione del servizio anche ad eventuali evoluzioni normative, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.
- La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è demandata ai sensi degli artt. 808 e segg. cod. proc. civ., ad un collegio, con sede in Roma, composto di tre membri, di cui uno per ciascuna parte ed un Presidente. Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, entro trenta giorni successivi all'indicazione dei due membri di ciascuna parte, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Ulteriori, eventuali, chiarimenti verranno comunicati attraverso i consueti canali.

Le Istruzioni tecniche e le precisazioni lette sono approvate e sottoscritte per accettazione da:

Il Rappresentante legale dell'Associazione/Organizzazione Sindacale

Allegato/Modulo di adesione